

Ministero di Finanze.

Prop. 30
N. 20.

Disposto di legge preparata dal
Ministero delle Finanze nella
Sessanta del 29. Agosto 1849.

Applicazione alla Sardegna delle
A. L. Lettere Patenti del 17 luglio
1849. portanti abolizione delle
immunità, e dei usufrutti a
favore dei padri di 12^{ma} prole

Signori Deputati

Le Regie Lettere Patenti del 17
Luglio 1849. posero un termine ai privilegi
ed alle immunità personali e reali di cui
godevano nelle provincie Continentali dello Stato
i genitori di duodecima prole giusta il
disposto dal D. A. Lib. 6.^{ta} Tit. 5.^{to} delle
Generali Costituzioni e dalle Regie Lettere
del 18. febbraio 1819. disponente che a
cominciare dal 1.^{mo} Gennaio 1840. non
sarebbe più accordato che un annuo sussidio
di L. 250. a quei genitori di dodici figli che si
trovassero in assoluto bisogno di soccorso per il
sostentamento della famiglia, senza pregiudizio però
dei diritti acquistati od ancora da acquistarsi
a norma delle precedenti leggi.

Un tale provvedimento era comandato dalla
stretta giustizia, imperciocchè se dall' un canto
l'umanità e l'equità richiedeva che lo Stato
accorresse in sussidio di quelle famiglie numerose
che mancavano veramente dei mezzi onde sostenere
una stentata vita a malgrado d'una condotta
laboriosa ed onesta, non era poi giusto che

per special privilegio gravassero sul pubblico Erario coloro che sono a sufficienza forniti di che provvedere alla sussistenza dei moltiplicati figliuoli che rifuggendo dalla condanna che tutti ha colpita, ricusano di procurarsi il vitto col sudore della fronte, ovvero che sciupando il tempo ed i mezzi onde la Provvidenza li ha favoriti, sono causa di dure privazioni alla famiglia loro, ed invece d'impiegare il sussidio del governo nel sostentamento della medesima, più facilmente lo spenderebbero in alimento de' vizi loro.

Le provvide disposizioni della precitata Legge del 1848, che voltero riservare il sussidio delle famiglie a favore del solo indigente ed onesto padre di famiglia, sono applicate sinora alle sole provincie continentali. In Sardegna continua ad accordarsi l'annua pensione di L. 2100; tanto al ricco come al povero in forza dell'Art. 3.º del Regio Editto del 10.º gennajo 1823, e se gli uni che gli altri, in forza di giudicati o consuetudini vanno poi anche esenti dai servizi e comandamenti personali.

È tempo che in ogni parte dello Stato cessino i privilegi di tal sorta, che l'individuo fornito di sufficienti mezzi di sussistenza per se e per la famiglia più non formisi una vita più agiata a spese dello Stato; e che le immunità di cui godevano i padri di dodici figli più non ricadano a carico degli altri contribuenti.




come anticamente anche presso di noi succedeva
che il tributo dei privilegiati veniva sopraccaricato
agli altri proprietari a guisa di soprataffa
ed a titolo supererogatorio.

L'eguaglianza di dritti e di doveri fu
proclamata dallo Statuto e la fusione della Sardegna
colle provincie continentali venne invocata, riconosciuta
in massima, ed in parte, sebben temea, già operata.

Procedendo gradatamente all'adempimento
di così giusta ed importante opera - con quella
prudenza che le circostanze richiedono, il
Ministero ha perciò l'onore di proporvi,
o Signori, che si mandino pubblicare ed
osservare in Sardegna le Lettere Patenti del 17.
Luglio 1848, con effetto dal 1.º Gennaio 1850,
conchè tutti coloro, o ricchi o poveri, che sino
al 31. Dicembre di quest'anno acquisteranno
la paternità legittima e naturale su dodici
figli tanto di primo, quanto di secondo grado,
contemporaneamente viventi, saranno ancora
trattati secondo il disposto dalle precedenti
leggi, mentre l'eguale condizione acquistata
in epoca posteriore più non produrrà che
il dritto al sussidio annuo di L. 250.,
in favore di coloro che assolutamente
scarseggino di mezzi di sussistenza.

A questo modo i genitori di 12. figli
posti in condizione disagiata avranno
un modico beneficio al confronto della
pensione di sole L. 240, che veniva
sinora ad essi accordata, essi troveranno



intieramente pareggiati a quelli di terraferma.

I dritti acquistati o da acquistarsi sino ad un determinato punto non saranno pregiudicati, e sarà parimenti riservata a favore delle Sedove la reversibilità delle pensioni concesse o da concedersi a norma dell'Art. 1^{mo} delle Patenti il cui disposto non resta soggetto ad altra modificazione che nella parte la quale riguarda sino all'anno 1850. l'osservanza della nuova legge in Sardegna.

Il progetto di estensione delle Lettere Patenti in discorso a quell'Isola è del seguente tenore, e la Sua sanzione consacrerà un nuovo passo verso quella compiuta assimilazione delle varie parti dello Stato che deve formare il pregio delle nostre istituzioni.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

Alfieri

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di Legge sia comunicato alle Camere dal Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze che incarichiamo di volgerne i motivi e di sostenere la discussione:

Art. 1°

Le Regie Lettere Patenti del 17 Luglio 1843 che abolirono le immunità a favore dei genitori di Orfani figliuoli e accordarono l'anno sussidio di L. 250 a quelli fra di essi che si troveranno in assoluto bisogno di soccorso pel sostentamento della famiglia saranno pubblicate in Sardegna per esservi osservate secondo il loro tenore a contare dal 1° Gennaio 1844.

Art. 2°

Questa legge, promulgata e pubblicata contraria e rivocata se non potrà più essere applicata dopo il 31 Dicembre del corrente anno, se non nel senso determinato dall'art. 1° delle Regie Lettere Patenti presentate.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dati Torino Addì Agosto 1844

Vittorio Emanuele

M. Pignatelli